

DELIBERA N. 196/2019

**XXX / VODAFONE ITALIA XXX (HO.MOBILE - TELETU)
(GU14/80868/2019)**

Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del Corecom Emilia-Romagna del 18/12/2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 296/18/CONS, recante “*Modifiche alla delibera n. 203/18/CONS con riferimento all’entrata in funzione della piattaforma ConciliaWeb*”;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma ConciliaWeb, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”;

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, recante “*Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS*”;

VISTA la delibera 353/19/CONS, recante “*Modifica del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la l.r. 30 gennaio 2001, n. 1, recante Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re. Com.);

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017;

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative e delle regioni e delle Province autonome;

VISTA l'istanza di APICELLA del 08/02/2019 acquisita con protocollo n. 0054969 del 08/02/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile del Servizio, dott.ssa Rita Filippini;

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 18/12/2019;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante lamenta il seguente problema nei confronti di Vodafone Italia X (di seguito Vodafone), dichiarando, nell'istanza introduttiva del procedimento (depositata in data 08/02/2019; l'udienza di conciliazione si è svolta in data 28/01/2019), quanto segue. In data 30/03/2018 subiva la disattivazione della numerazione 391XXXX652 (mobile ad uso privato). Ciò premesso, l'istante è a richiedere: - indennizzo per numerazione disattivata (impossibilità di effettuare chiamate in entrata e in uscita); - indennizzo per perdita del numero; - indennizzo per mancata risposta al reclamo.

2. La posizione dell'operatore

Vodafone, con memoria in data 22.03.2019, in relazione alla vicenda in esame, evidenzia quanto segue. Eccepisce l'inammissibilità/improcedibilità del presente procedimento poiché la numerazione in esame è intestata a soggetto giuridico diverso dall'istante (allegata schermata). Rileva poi che l'utenza di cui sopra è stata disattivata per scadenza in data 10.01.2018, in seguito alla scadenza delle uniche due ricariche ricevute in relazione all'iniziativa "Porta un amico", l'ultima delle quali in data 09.01.2017. Rileva quindi come la numerazione de qua, diversamente da quanto affermato, è stata disattivata prima dell'asserita sospensione in data 30.03.2018, non essendo stata effettuata la ricarica prevista contrattualmente per mantenere attiva la sim (le Condizioni generali di contratto prevedono l'obbligo di eseguire almeno una ricarica entro 12 mesi).

3. Motivazione della decisione



Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte sono trattabili congiuntamente e non possono essere accolte, come di seguito precisato. Vodafone allega schermata da cui emerge la non titolarità dell'utenza in capo all'istante, il quale, a sua volta, non ha contestato la prospettazione difensiva formulata dall'operatore, né tantomeno ha prodotto alcuna documentazione idonea a smentire quanto addotto (e provato) dallo stesso. Resta, dunque, confermato, in capo all'istante, il difetto di legittimazione attiva (condizione in assenza della quale la vertenza non può essere decisa nel merito), ragione per la quale si ribadisce la non accoglibilità delle richieste avanzate.

DELIBERA

Rigetta l'istanza di Apicella nei confronti di Vodafone Italia X per le motivazioni di cui in premessa.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 18/12/2019

IL PRESIDENTE

Stefano Cuppi

